



Delibera n. 233/2021  
26 Novembre 2021  
Allegato AJ al Verbale n. 06/2021

Oggetto: Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università degli Studi di Bergamo.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*"



*e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

VISTO lo schema dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università degli Studi di Bergamo;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo che ha ad oggetto la collaborazione tra l'INGV e l'Università degli studi di Bergamo (UNIBG) su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali, alcune attività tra le altre riguardano sistemi di allertamento precoce in caso di terremoto; reti di sensori a basso costo per il rilevamento sismico; l'Internet of Things a servizio del rilevamento sismico; metodi ed algoritmi statistici e di machine learning per l'analisi di dati provenienti dal rilevamento sismico;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

**DELIBERA**

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Università degli Studi di Bergamo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 06/12/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 06/12/2021

La segretaria verbalizzante

(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

# ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Università degli studi di Bergamo**, con sede in via Salvecchio 19, c.a.p. 24129, Codice Fiscale 80004350163 e P. IVA 01612800167, di seguito denominata anche UNIBG, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini

E

l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)**, codice fiscale e partita IVA 06838821004, di seguito denominato INGV, nella persona del Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/1/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'INGV, via di Vigna Murata n. 605, 00143 Roma.

## PREMESSO CHE

- l'Università degli studi di Bergamo, centro primario di formazione e ricerca, ha il compito di elaborare e condividere le proprie conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti e Società extrauniversitari operanti nel mondo della ricerca
- l'Università degli Studi di Bergamo e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno interesse ad instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di ricerca, didattica e formazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, nel pieno rispetto delle loro autonomie e finalità istituzionali;
- le Parti hanno interesse a sviluppare una cooperazione nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di allertamento precoce in caso di terremoto.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – Principi generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro ha per oggetto la collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli studi di Bergamo su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali. Tra le tematiche che potranno essere oggetto di collaborazione tra le Parti, si individuano preliminarmente le seguenti:

- sistemi di allertamento precoce in caso di terremoto;
- reti di sensori a basso costo per il rilevamento sismico;
- l'Internet of Things a servizio del rilevamento sismico;
- metodi ed algoritmi statistici e di machine learning per l'analisi di dati provenienti dal rilevamento sismico.

La collaborazione potrà esplicarsi attraverso attività di ricerca congiunta, formazione didattico-scientifica, supporto allo svolgimento di Tesi di Laurea, supporto al conseguimento di Dottorati di Ricerca, progetti di ricerca svolti anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca, partecipazione a progetti finanziati sia nazionali che Europei.

## **ART. 2 – Accordi esecutivi, ambiti e modalità della cooperazione**

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici accordi esecutivi, volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti. Tali accordi esecutivi, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro, saranno corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri. Essi potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente art. 1.

Gli accordi esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo quadro saranno preventivamente sottoposti all'approvazione degli Organi competenti delle Parti.

Gli accordi esecutivi potranno riguardare le seguenti fattispecie:

1. attività di collaborazione scientifica;
2. allestimento di un Laboratorio congiunto di Sismologia Applicata ai Sistemi di Allertamento Precoce.
3. attività di supporto alla didattica;
4. attività di formazione;
5. convenzioni per lo svolgimento di stage di tirocinio;
6. partecipazione congiunta a bandi di ricerca nazionali e internazionali;
7. convenzioni per il finanziamento di Borse di Dottorato;
8. finanziamento di assegni post-lauream;
9. attività di ricerca commissionate;

## **ART. 3 - Responsabili dell'Accordo Quadro**

Per la realizzazione delle finalità del presente accordo sono individuati quali responsabili per ciascuna delle parti:

➤ Dott. Antonino D'Alessandro per INGV.

➤ Prof. Francesco Finazzi per UNIBG.

#### **ART. 4 - Oneri economici**

Dal presente accordo non conseguirà per INGV e UNIBG alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi accordi esecutivi di cui al precedente art. 2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri fiscali previsti dal successivo art. 15. Ogni attività si svolgerà nel rispetto della legislazione universitaria e dei regolamenti vigenti.

#### **ART. 5 - Durata e recesso**

Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti, e potrà essere rinnovato per iscritto mediante scambio di lettere tra le parti prima della scadenza, previa approvazione nei tempi e modi definiti da ciascuna parte. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto alla controparte. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso ed i singoli atti/contratti attuativi già stipulati alla data di recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **ART. 6 - Diritti sui prodotti**

La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate negli specifici accordi esecutivi, di cui al precedente art. 2, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, a fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi gli interessi dell'altra parte ovvero divulgate informazioni dichiarate riservate. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti, previo consenso delle stesse.

#### **ART. 7 - Riservatezza**

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy, sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro dovranno essere considerate riservate. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente articolo. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalle trasgressioni alle disposizioni del

presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a quello previsto all'interno dello specifico accordo attuativo, salvo il caso di dolo o di colpa grave. Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, saranno vincolanti per tre anni dalla scadenza del presente accordo quadro.

#### **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, titolari del trattamento sono INGV e UNIBG come sopra individuati, denominati e domiciliati. Per quanto riguarda UNIBG è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) da contattare all'indirizzo [dpo@unibg.it](mailto:dpo@unibg.it) per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda INGV è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) da contattare all'indirizzo [dpo@ingv.it](mailto:dpo@ingv.it) per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III (art. 12-23) del GDPR.

#### **ART. 9 Prevenzione della corruzione**

UNIBG e INGV, in quanto enti pubblici non economici, sono soggetti all'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, in base al quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. UNIBG ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo" (pubblicato in <http://www.data.unibg.it/dati/bacheca/1250/67173.pdf>), che ha integrato e specificato i contenuti e le direttive di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013. INGV ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti (pubblicato in <https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-di-condotta/codici-disciplinare-e-di-condotta-vigenti/21468-codice-comportamento-ingv-2015-e-relazione-pdf/file.html>), che ha integrato e specificato i contenuti e le direttive di cui al "Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013. L'Università ha altresì approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito al Direttore Generale. All'indirizzo e-mail [prevenzione.corruzione@unibg.it](mailto:prevenzione.corruzione@unibg.it) potranno essere inviate le segnalazioni di irregolarità del procedimento. L'INGV ha altresì approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012.

#### **ART. 10 - Impegni assicurativi, sicurezza e ambiente**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al responsabile della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ART. 11 - Promozione dell'immagine**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni in ambito tecnico-scientifico oggetto del presente accordo, previa intesa fra le Parti, nel rispetto del

codice civile e del codice della proprietà intellettuale. In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

#### **ART. 12 – Controversie e foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il foro competente è quello decretato dall'art. 25 del codice di procedura civile.

#### **ART. 13 – Forma, oneri fiscali e registrazione**

Il presente Accordo, redatto in un unico originale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e trasmesso a mezzo pec (pec INGV: aoo.roma@pec.ingv.it; pec Università di Bergamo: \_\_\_\_\_). L'imposta di bollo di € 16,00 è assolta da INGV ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Data, \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

**Università degli Studi  
di Bergamo - UNIBG**

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

**Istituto Nazionale di Geofisica e  
Vulcanologia - INGV**

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni